



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza protocollo n.10031/22, in data 04/02/2022, con la quale la Società GRUPPO VERITAS S.p.A. di Venezia ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità in Via delle Macchine – area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, in occasione dei lavori di collegamento della rete fognaria asservito alla realizzazione della nuova piscina comunale di Marghera;

VISTO: il Decreto protocollo n.51, in data 03/01/2022, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della Legge n°84/1994, l'esecuzione delle opere di "Realizzazione di una piscina pubblica in via delle Macchine a Porto Marghera";

VISTA: la propria Ordinanza n.5/2022, in data 04/02/2022, con la quale è stata disciplinata la viabilità portuale in Via delle Macchine, in occasione dei lavori di realizzazione della nuova piscina comunale di Marghera;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la viabilità portuale in Via delle Macchine a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, in occasione dei lavori di che trattasi;

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n°81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

VISTO: l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "*Nuovo Codice della Strada*", nonché il D.M. 10 luglio 2002, con il quale è stato approvato il disciplinare tecnico del Codice della Strada;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

RENDE NOTO

che **dal giorno 28 febbraio 2022 al giorno 04 marzo 2022**, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale di Marghera disciplinati con Ordinanza n.5/2022, in data 04/02/2022 in premessa richiamata, in Via delle Macchine – area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, la Società NEW VIEDIL S.r.l. eseguirà, su commissione della Società GRUPPO VERITAS S.p.A., il collegamento della rete fognaria nell'area di cantiere meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della viabilità portuale)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità in **Via delle Macchine** - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, ivi compresa l'area di parcheggio, la pista ciclabile e l'aiuola prospiciente l'area di cantiere della nuova piscina comunale, subirà alcune modifiche con restringimento della carreggiata ed istituzione di un senso unico alternato regolamentato da movieri, ovvero da impianto semaforico, nelle modalità previste dal disciplinare tecnico approvato con D.M. 10 luglio 2002 del Codice della Strada in premessa richiamato.

Nella suddetta area di cantiere è vietato il transito dei pedoni e la sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli compresi quelli rimorchiati, ad esclusione dei mezzi e del personale dell'Impresa appaltante.

Articolo 2

(Prescrizioni per le Imprese appaltanti)

Il Direttore dei lavori e coordinatore per la Sicurezza dell'Impresa appaltante, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni, oltre a quelle dettate dai rispettivi Enti allegati al Decreto del Direttore dell'AdSP-MAS in premessa richiamato:

1. Coordinarsi con il Direttore dei lavori dell'Impresa SOLESI S.p.A., impegnata nei lavori di estensione e allacciamento alla rete gas della nuova piscina comunale;
2. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata;
3. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
4. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;

5. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
6. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
7. Provvedere, al termine degli interventi in questione, alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PEZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI CANTIERE COLLEGAMENTO FOGNARIO IN VIA DELLE MACCHINE – AREA PORTUALE DI MARGHERA

